

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Contributo a fondo perduto: novità del D.L. Rilancio

L'art. 25 del DL "Rilancio" prevede un **contributo a fondo perduto per imprese** (anche agricole) e **professionisti** in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, **che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. Il **contributo** in esame **non spetta**, in ogni caso: i) ai **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza; ii) agli **enti pubblici**; iii) ai dipendenti e ai **professionisti ordinistici**, ossia **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103". Il contributo spetta a condizione che **il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020**, vale a dire :i) **l'indennità di cui all'art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo **iscritti alla Gestione separata INPS**; ii) **l'indennità di cui all'art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo**. Condizione per accedere al contributo è che **nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019**. Per espressa previsione normativa, **il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che: i) hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019; ii) a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19**. In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il **contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020**. Tale percentuale è così determinata: i) **20%** per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari); ii) **15%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta di cui sopra; iii) **10%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nello periodo d'imposta di cui sopra. In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore: i) a **1.000 euro per le persone fisiche**; ii) a **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a **presentare, esclusivamente in via telematica**, anche per il

tramite di un intermediario abilitato, un **istanza all'agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale.**

Premessa

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", l'art. 25 del D.L. 19.5.2020 (c.d. DL "Rilancio") ha previsto l'introduzione di un **contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo**, fatta eccezione di alcune particolari categorie di contribuenti, di cui si dirà in seguito.

OSSERVA

La concessione del contributo in parola, l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti è demandata all'Agenzia delle Entrate.

Requisiti soggettivi

Il contributo spetta, in linea generale, ai **soggetti esercenti attività di impresa** (anche agricola) **e di lavoro autonomo**, titolari di partita iva, ivi ricomprese **le imprese esercenti attività agricola o commerciale**, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.

OSSERVA

Come indicato nella relazione illustrativa, tra i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione **rientrano anche gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in **relazione allo svolgimento di attività commerciali**.

Non assume rilievo, quindi, ai fini dell'accesso all'agevolazione:

- la **forma giuridica adottata dal contribuente** (impresa individuale, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo)
- il **regime contabile adottato dal richiedente** (contabilità ordinaria o semplificata).

Possono richiedere, quindi, il **contributo a fondo perduto**, se ricorrono gli altri presupposti contemplati dalla norma **anche i contribuenti in regime forfetario e sia quelli che adottano il regime dei minimi.**

Altre condizioni preclusive al contributo

Una seconda condizione che deve essere verificata per accedere all'agevolazione è che il **soggetto richiedente non rientri in una delle condizioni**, richiamate dal comma 2 dell'articolo 25 del D.L. 34/2020, al **ricorrere delle quali il contributo non spetta**. Si precisa, infatti, che sono esclusi, in ogni caso, dal **fondo perduto** le seguenti categorie di soggetti:

- **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza per l'accesso all'agevolazione (di cui si dirà in seguito);
- agli **enti pubblici di cui all'art 74 del TUIR**;
- ai **lavoratori dipendenti**;
- ai **professionisti ordinistici**, ossia **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

A dispetto di quanto previsto nelle prime bozze, la **versione definitiva del decreto rilancio ha escluso dall'agevolazione i professionisti iscritti alle casse di previdenza e ciò a prescindere dalla possibilità a loro riconosciuta di accedere all'indennità prevista dal D.L. 18/2020**. Si ricorda che l'indennità in parola è condizionata al mancato superamento di un parametro reddituale (50.000 euro) non particolarmente elevato. Di conseguenza la maggior parte dei professionisti ordinistici è destinata a rimanere priva di sussidi/indennità nonostante il presumibile calo del fatturato sofferto.

Altri soggetti esclusi

Il contributo non spetta, inoltre, **ai contribuenti che già hanno diritto alla percezione delle seguenti indennità** previste dal DL 18/2020, vale a dire:

- **l'indennità di cui all'art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti**, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo **iscritti alla Gestione separata INPS**;

A questi soggetti **il D.L. rilancio riconosce**, per il mese di aprile 2020, **una indennità nella misura di 600,00 euro**, mentre per il mese di maggio 2020 **l'indennità ammonta a 1.000,00 euro a condizione che i richiedenti abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019** (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento).

→ **l'indennità di cui all'art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.**

Il D.L. rilancio non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell'indennità di cui all'art. 28 del DL 18/2020, ossia **gli artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro** nel mese di marzo (e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile), i quali per il mese di maggio **potranno accedere solo al contributo in questione.**

Requisiti reddituali

Una volta verificati i suddetti requisiti di carattere soggettivo **occorre soffermarci sui limiti reddituali previsti per l'accesso all'agevolazione:**

- il primo che **attiene al livello di ricavi o compensi realizzato nell'anno di imposta precedente** (anno 2019) ed;
- il secondo che riguarda la condizione quantitativa **legata alla riduzione del fatturato subita dal richiedente nel mese di aprile.**

Ammontare dei ricavi e compensi anno 2019

Il primo requisito reddituale da verificare affinché un contribuente possa accedere al contributo in rassegna attiene **l'ammontare dei ricavi o dei compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente** a quello di presentazione dell'istanza: per espressa previsione normativa, infatti, **il contributo in rassegna spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR, **nonché ai soggetti che hanno realizzato ricavi**, ovvero **percepito compensi non superiori all'importo di euro 5.000.0000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore (**2019 per i contribuenti c.d. solari**).

Riduzione del fatturato del mese di aprile 2020

Il secondo aspetto da verificare attiene, invece, alla **riduzione del fatturato** subita. Più precisamente, per accedere al contributo in rassegna è necessario che **nel mese di**

aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si **fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi**. Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) **in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.**

OSSERVA

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le **operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019** (rispetto ad aprile 2020), **cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA**. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per espressa previsione normativa, **il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che:**

- ➔ **hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019;**
- ➔ a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi** i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

ESEMPIO

Si assuma il caso di un **contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.**

Lo stesso contribuente ha conseguito **nel mese di aprile 2019 ricavi per 40.000**, mentre **nel mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00.**

Per accedere all'incentivo il contribuente dovrà verificare se il fatturato del mese di aprile 2020 risulti essere inferiore ai 2/3 del fatturato realizzato nel mese di aprile 2019.

Nel caso di specie **la condizione è verificata**, infatti, il **fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019** (il fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019).

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il **contributo spettante a ciascun richiedente è determinato in misura variabile**, nel senso che l'ammontare del contributo **viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra:**

- **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**
e
- **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.**

Tale percentuale è così determinata:

- **20%** per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- **15%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta di cui sopra;
- **10%** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nello periodo d'imposta di cui sopra.

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

- a **1.000 euro per le persone fisiche;**
- a **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

OSSERVA

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l'attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, **spetterebbe l'agevolazione base**, fermo restando che **se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.**

ESEMPIO

Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 200.000.

Lo stesso contribuente ha conseguito nel **mese di aprile 2019 ricavi per 40.000**, mentre nel **mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 5.000,00**.

Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il **fatturato aprile 2020 è pari al 13% del fatturato di aprile 2019**).

Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è **pari a 7.000** = ([40.000 – 5.000]*20%).

ESEMPIO

Si assuma il caso di un contribuente esercente attività di impresa che nel 2019 ha conseguito **ricavi per un ammontare pari a 200.000**.

Lo stesso contribuente ha conseguito nel **mese di aprile 2019 ricavi per 10.000**, mentre nel **mese di aprile 2020 il fatturato si è drasticamente ridotto ad euro 6.000,00**.

Il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 (il **fatturato aprile 2020 è pari al 60% del fatturato di aprile 2019**).

Il contributo spettante a favore del suddetto contribuente è **pari all'importo minimo comunque spettante di 2.000 euro**, in luogo dell'importo più basso risultante applicando alla riduzione del fatturato la percentuale prevista pari a euro 1.200 = ([10.000 – 4.000]*20%).

È bene precisare che, ai fini reddituali, **il contributo in esame non concorre:**

- alla **formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e;
- non concorre alla **formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP**.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i **soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica**, un'istanza all'agenzia delle entrate con **l'indicazione della sussistenza dei requisiti commentati in precedenza**.

OSSERVA

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, **anche da un intermediario abilitato**, purché delegato al servizio del cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L'istanza in commento **deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa, **che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale che definirà:**

- le **modalità di effettuazione** dell'istanza;
- il **contenuto informativo dell'istanza**;
- i **termini di presentazione della stessa**;
- **ogni altro elemento necessario per l'attuazione dell'agevolazione in rassegna**.

Dovrà essere allegata all'istanza **anche l'autocertificazione con la quale i soggetti richiedenti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative** di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero **sia stato loro applicata con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo II del citato D.L.gs n. 159/2011

OSSERVA

Se dall'incrocio delle informazioni, effettuato nel rispetto della privacy, dovessero emergere delle informazioni false o non veritiere, chi ha rilasciato quell'autocertificazione **sarà punito con l'arresto da due a sei anni**. Se poi dovesse emergere che il contributo è già stato incassato scatta **anche la confisca dei beni**. A controllare sui contribuenti saranno in sinergia e sulla base di uno specifico protocollo sia le **Entrate sia la Guardia di Finanza**.

Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto, è erogato dall'Agenzia delle entrate **mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario** o postale intestato al soggetto beneficiario.

Richiesta illegittima dell'agevolazione

Laddove **il contributo sia in tutto o in parte non spettante**, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, **l'Agenzia delle entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%**. A tale somme si aggiungeranno gli interessi.

Cessazione dell'attività successivamente all'erogazione del contributo

Se successivamente all'erogazione del contributo, **l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessa, il soggetto** che ha firmato l'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate **è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli laddove richiesti dall'Amministrazione finanziaria**.

L'eventuale atto di recupero **è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza**.

OSSERVA

Conseguenze possono essere previste anche dal punto di vista penale con applicazione dell'art. 316-ter del c.p. a mente del quale *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"*.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si impegna a tenervi aggiornati in merito a evoluzioni e provvedimenti successivi.

Cordiali Saluti,
CSA International Consulting Srl

FONTE: LA LENTE SUL FISCO